

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 202 del 21/02/2022

Seduta Num. 9

Questo lunedì 21 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2022 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/222 del 11/02/2022

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI
CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI PREDISPOSTO IN
COLLABORAZIONE CON ATERSIR ED ANCI A SEGUITO DELLE
MODIFICHE LEGISLATIVE INTERVENUTE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)-(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la propria deliberazione n. 1159 del 2 agosto 2017 "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna in materia di tariffazione puntuale, azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e prevenzione nella produzione dei rifiuti";
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 15756 del 09 ottobre 2017 "Costituzione del Comitato Guida per l'attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna in materia di tariffazione puntuale, azione cardine per il raggiungimento degli obiettivi regionali di recupero e prevenzione nella produzione dei rifiuti";
- la propria deliberazione n. 1762 del 22 ottobre 2018 "Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva: presa d'atto dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-

Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna in materia di tariffazione puntuale”;

- la propria deliberazione n. 2025 del 18 novembre 2019 “Regolamento tipo per la disciplina della tari tributo puntuale (TTP): presa d'atto dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna in materia di tariffazione puntuale”;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69;
- la Deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF di ARERA “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la propria deliberazione n. 643 del 3 maggio 2021 “Presentazione all'Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027”;
- la propria deliberazione n. 2265 del 27 dicembre 2021 “Adozione della proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027” (di seguito PRRB 2022-2027);

Rilevato che:

- tra gli obiettivi e le scelte strategiche generali del nuovo Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 è confermata l'adozione della tariffazione puntuale quale una delle principali azioni strategiche di Piano, funzionale al conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio;
- le norme Tecniche di Attuazione del PRRB 2022-2027 prevedono che l'andamento dei principali indicatori di gestione dei rifiuti e il conseguente stato di attuazione degli obiettivi di Piano siano condivisi con gli Enti locali nell'ambito di appositi incontri;

Considerato che:

- in data 12 settembre 2017 è stato sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna il Protocollo di intesa in materia di tariffazione puntuale approvato con propria deliberazione n. 1159 del 2 agosto 2017 di durata triennale;
- in data 9 ottobre 2017 è stato costituito il Comitato Guida per l'attuazione del predetto protocollo di intesa;
- le attività del Comitato Guida sono state orientate da subito alla predisposizione a scala regionale dei regolamenti tipo per l'applicazione della tariffa e del tributo puntuale in considerazione dell'importanza che tale strumento rappresenta per i Comuni emiliano-romagnoli;
- il Comitato Guida ha predisposto i regolamenti tipo partendo dalle esperienze di applicazione della tariffa

puntuale già in atto nel territorio regionale con l'obiettivo di omogeneizzare le attuali esperienze e di fornire uno strumento di immediata applicazione per le Amministrazioni comunali che intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale;

Rilevato che Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna hanno condiviso la necessità di proseguire nella cooperazione per l'aggiornamento degli strumenti di supporto per i Comuni che intendono passare a tariffazione puntuale;

Dato atto che:

- il d. lgs. 116/2020 ha introdotto importanti novità in materia di rifiuti urbani intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei Comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del d. lgs. 152/2006;
- il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 41/2021 ha dettato specifiche disposizioni operative con riferimento alla scelta di cui all'art. 238 del d.lgs. 152/2006;
- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;

Atteso che Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna hanno ritenuto necessario adeguare lo schema di Regolamento tipo per la tariffa puntuale - sulla base della stessa struttura e dei medesimi contenuti di quello già approvato con DGR 1762/2018 - aggiornandone i contenuti alla luce della recente normativa di settore intervenuta, proseguendo con le attività già previste nel Protocollo di intesa di supporto alle Amministrazioni comunali per il

passaggio a tariffazione puntuale dei rifiuti ed in attuazione con le azioni strategiche del PRRB 2022-2027;

Ritenuto pertanto di prendere atto del Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa puntuale dei rifiuti riportato in Allegato 1, aggiornato alla luce delle modifiche normative intervenute in quanto azione strategica del PRRB 2022-2027, funzionale al conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio;

Preso atto che le variazioni dello schema di Regolamento tipo di cui all'Allegato 1, rispetto a quello approvato con DGR 1762/2018, sono ascrivibili ai necessari adattamenti imposti dalle novità introdotte dalle recenti normative di settore;

Ritenuto pertanto, vista la sostanziale continuità di contenuti e struttura dei due regolamenti tipo succitati e per le ragioni sopra esposte, di non precedere ad una consultazione formale in quanto già effettuata in fase di elaborazione del primo schema di regolamento di tariffa puntuale;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31 maggio 2021 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) condividendo l'opportunità di proseguire nell'attività intrapresa volta a supportare i Comuni nel passaggio alla tariffazione puntuale, di proseguire nella collaborazione con Atersir e ANCI Emilia-Romagna nell'aggiornamento dei vari strumenti di supporto ai Comuni medesimi, in ragione del fatto che l'adozione della tariffazione puntuale dei rifiuti

è confermata fra gli obiettivi e le scelte strategiche generali del PRRB 2022-2027;

2) di prendere atto dello schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa puntuale dei rifiuti riportato nell' Allegato 1 aggiornato alla luce delle modifiche normative intervenute, elaborato da Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI Emilia-Romagna in quanto azione strategica del PRRB 2022-2027, funzionale al conseguimento degli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata e riciclaggio;

3) di trasmettere la presente deliberazione ad ANCI Emilia-Romagna per la sua diffusione e ad Atersir per l'approvazione in Consiglio d'Ambito, fatti salvi opportuni adattamenti, puntualizzazioni ed aggiornamenti che si rendesse necessario adottare in quella sede e nelle successive approvazioni presso i Consigli Locali;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative riportate in parte narrativa;

5) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI....

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

AMBITO TERRITORIALE DI

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n°.....del.....

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 Oggetto.....	3
ART.2 Definizioni.....	3
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....	8
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione.....	8
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree.....	11
CAPO 2 - PRESUPPOSTI.....	13
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	13
ART.8 Obbligazione pecuniaria.....	14
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	17
ART.10 Imposte di legge.....	17
ART.11 Anagrafe popolazione residente.....	17
CAPO 3 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	18
ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica.....	19
CAPO 4 - RIDUZIONI.....	21
ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo.....	21
ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio 21	
ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....	21
ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale.....	22
ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	22
ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.....	23
ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	23
ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	23
ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.	23
ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo.....	24
ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso.....	24

ART.25	Riduzioni per punti vendita certificati.....	24
ART.26	Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	24
ART.27	Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	25
ART.28	Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	25
ART.29	Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	26
ART.30	Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.	26
ART.31	Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	26
ART.32	Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	27
ART.33	Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	27
ART.34	Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	27
ART.35	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	27
CAPO 5 -	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	29
ART.36	Comunicazione.....	29
ART.37	Controllo.....	30
ART.38	Informazione all'utenza.....	31
ART.39	Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	32
ART.40	Riscossione.....	32
ART.41	Rimborsi.....	33
ART.42	Sanzioni.....	33
ART.43	Contenzioso ed autotutela.....	35
CAPO 6 -	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	35
ART.44	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	35
ART.45	Disposizione finale.....	35
ART.46	Entrata in vigore.....	35
ALLEGATI.....		36
ALLEGATO 1 -	DEPOSITO CAUZIONALE.....	36
ALLEGATO 2 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE..	36
ALLEGATO 3 -	MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006.....	37
ALLEGATO 4 -	MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	37
ALLEGATO 5 -	MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO/RICICLO.....	37
ALLEGATO 6 -	MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE.....	37

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione n. , disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente

(ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A¹ al presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di

¹ Sono riportati in Appendice A i diversi modelli tariffari risultanti dalla stesura della D.G.R. 1762/2018. I Comuni pertanto, qualora fossero intervenute modifiche, devono provvedere al loro aggiornamento.

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) «**rifiuti speciali**», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare

l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);

- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinenti**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenti anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- hh) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso

adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
 - b) *[nel merito della tariffabilità delle superfici dove avviene la lavorazione produttiva e dei magazzini si rimanda alla nota]*²;

² Nel merito della tariffabilità delle superfici dei magazzini e delle aree dove avviene la lavorazione produttiva si rileva quanto segue:

- c) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>[specificare la tipologia di attività]</i>	<i>[specificare la %le di abbattimento]</i>
...	...

- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- L'art.1, comma 649 della legge 147/2013 esclude dalla tariffazione i "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive".

- Il concetto di porzione o di "parte di aree", come sottolineato nello schema di modifiche al Regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- Nell'interpretazione fornita dal MiTE, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, invece si legge "le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile". Aderendo a tale interpretazione nell'articolato dovrebbero essere citate tra le esclusioni "le superfici ove è svolta l'attività produttiva, compresa quella dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, produttive di rifiuti speciali. Tali superfici sono escluse sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile".

- i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. *[specificare]* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *[specificare il numero]* lati verso l'esterno;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e

della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 - PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti

o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera c), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'[Allegato 1](#) al presente Regolamento.
4. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro *[specificare]* giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei

contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e alla sanzione prevista all'ART.42. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi oltre alla sanzione prevista all'ART.42.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro *[specificare il n° di giorni]* dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le seguenti modalità *[specificare]*.
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a *[inserire il numero]* persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare

le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall' ART.36 del presente Regolamento;

- c) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
- d) si considera un numero di occupanti pari a *[inserire il numero di persone]* per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
- e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: *[specificare i criteri utilizzati]*.

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno *[inserire il numero di mesi]* mesi all'anno.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in [Allegato 2](#). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle

superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'[Allegato 2](#). La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati i tributi previsti dalla Legge.

ART.11 Anagrafe popolazione residente

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

CAPO 3 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE³

³ Come noto, le disposizioni di cui all'art. 238 comma 10 non sono coordinate con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 sulle riduzioni applicabili per l'avvio autonomo a riciclo secondo cui *"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati"*. Entrambi disciplinano infatti le riduzioni applicabili alle utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta. Va rilevato, fin da subito, che la possibilità per le utenze non domestiche di fruire delle riduzioni di cui all'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, è condizionata da alcuni specifici obblighi, in particolare, dall'obbligo di esercitare la scelta di conferire i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta per un periodo non inferiore a 5 anni (o altro termine stabilito da norme statali), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Nel caso dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 vi sono invece solo obblighi di rendicontazione dei quantitativi avviati a riciclo nell'anno precedente.

La formulazione dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 non chiarisce se *"l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti"* si riferisce solo al caso in cui l'utenza avvii a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani oppure sia applicabile anche nel caso in cui l'uscita dal servizio pubblico di raccolta riguardi solo alcune frazioni. Ciò premesso, stante la mancanza di chiarezza del quadro di riferimento normativo nazionale, si possono prefigurare due diverse interpretazioni, con riflessi sulla struttura del Regolamento tariffario:

- A.** Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile solo nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, la riduzione di cui all'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (avvio autonomo a riciclo) troverebbe applicazione nel caso di fuoriuscita parziale, ovvero solo di alcune frazioni o parte di esse (senza gli obblighi di cui all'art. 13 del presente schema di Regolamento, ad eccezione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6). Tale interpretazione è supportata dal parere reso dal MEF su Telefisco 2021 (quesito del Sole 24 Ore per il Dipartimento delle Finanze) in data 20 gennaio 2021 il quale sostiene che *"Se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero **tutti** i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo **proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10."*
- B.** Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile anche nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani, la riduzione ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non avrebbe più ragione di esistere, e pertanto non deve essere inserito l'articolo 14 del presente schema di regolamento. L'utenza non domestica che volesse continuare ad usufruire delle riduzioni in precedenza riconosciute ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, sarebbe soggetta in questo caso a tutti gli obblighi e le disposizioni previste dall'art. 13 del presente schema di regolamento, incluso l'obbligo di comunicazione preventiva e l'obbligo di esercitare l'opzione di fuoriuscita per un periodo minimo di 5 anni (o altro termine stabilito dalle norme statali). Si riporta il passaggio della nota del MiTE n. 37259 del 12 aprile 2021 con riferimento al coordinamento fra l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 e il comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013: *"Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo- operazione di cui all'Allegato C della Parte IV del TUA - al quale i rifiuti sono avviati. L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità dei detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è*

ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune *[indicare l'ufficio competente - es. Ufficio tributi o Ufficio Ambiente]* entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in [Allegato 3](#) al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della

opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.”.

In entrambi i casi, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, si applica quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 15/2022 (cfr. paragrafo 3.2 delle Deliberazione) la quale dispone che “Le utenze non domestiche che conferiscono **in tutto o in parte** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della **esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico**, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente” specificando altresì le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa.

legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello riportato in [Allegato 4](#) al presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della legge regionale n. 11/2020 entro *[specificare il termine es. 30 giorni]* dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il *[specificare la data]*⁴ di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, secondo il modello riportato in [Allegato 5](#) al presente Regolamento, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

⁴ La Delibera ARERA 15/2022 fissa tale termine al 31 gennaio di ciascun anno, fermo restando la facoltà dell'ETC (ATERSIR) di prevedere una frequenza di rendicontazione maggiore.

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi violazioni.
- 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

CAPO 4 - RIDUZIONI

ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo⁵

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata [*specificare, ad esempio: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza*].
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta sul modello riportato in [Allegato 5](#), nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.

ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del [*indicare la % con massimo del 20%*] dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

⁵ Si veda quanto riportato nella nota n° 3 al CAPO 3 nel merito della mancanza di coordinamento tra le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e le riduzioni previste dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006. Nel caso in cui venga mantenuto l'art 14 relativo alle riduzioni ex comma 649, si ricorda inoltre il parere fornito nel merito dalla Circolare interpretativa del Mite n. 37259 del 12 aprile 2021 nella quale si legge "Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 **debba essere riferita a qualunque operazione di recupero, ricomprendendo anche il riciclo** - operazione di cui all'allegato C della parte IV del TUA- al quale i rifiuti sono avviati."

ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al *[specificare la % con massimo 40%]* per le utenze poste a una distanza superiore a *[indicare la distanza in mt]* dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tariffa pari al *[indicare l'ammontare della riduzione]*.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'[Allegato 6](#) nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre da *[specificare]*.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, a decorrere dall'anno successivo *[o diversa periodicità]* a

quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.

ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è così determinata *[indicare le riduzioni previste]*.

3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata *[specificare le modalità]*.

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.

ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di *[specificare]* tonnellate; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si

applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.

5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è così determinata *[specificare]*.

ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a *[specificare]* euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a *[indicare le specifiche percentuali di riduzione in relazione alle fasce di quantitativi]*.

ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il *[indicare la data]* dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata *[indicare le modalità di applicazione della riduzione]*.

ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata *[specificare]*.

ART.31 Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario⁶

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[specificare]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

ART.32 Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica⁷

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della Tariffa così determinata *[introdurre le modalità di applicazione della riduzione]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

ART.33 Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)⁸

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a *[specificare]* mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata *[indicare le modalità di applicazione delle riduzioni]*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

⁶ Riduzione facoltativa: Per evitare aumenti incontrollati dei costi della tariffa a carico di particolari tipologie di utenze, nei casi previsti dagli artt. 31, 32 e 33, in alternativa alla riduzione è consigliabile prevedere una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua. A norma dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 (e di quanto previsto di conseguenza all'art. 35 comma 3 del presente schema di regolamento) infatti, le riduzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio (nelle quali rientrano quelle relative alla produzione di pannolini e pannoloni usa e getta) che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti devono trovare copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa e tale copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

⁷ Vedi nota precedente.

⁸ Vedi nota precedente.

ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente *[specificare le modalità di richiesta da parte dell'utente]*.

ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre *[specificare in n. di giorni]* dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all' ART.42 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al *[indicare la %le massima]* della parte *[specificare la parte della Tariffa]* della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.36 Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro *[indicare il numero di giorni]* giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
- b. Generalità del legale rappresentante;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

- e. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
 4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
 5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
 6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
 7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
 9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.

ART.37 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.

3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento⁹

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a *[specificare €]*, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta entro *[specificare il numero di giorni]* successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione possono essere maggiorate secondo le disposizioni di cui alla Carta della qualità.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente *[indicare il numero di giorni, es. 30 giorni solari]* dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di *[indicare punti]* percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.

⁹ Il regolamento potrà disciplinare modalità operative relative all'attività di recupero dell'evasione, prevedendo, per quanto disposto dall'art. 1, commi 691, legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche l'utilizzo dell'accertamento esecutivo patrimoniale.

ART.40 Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

ART.41 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta della qualità.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di *[indicare punti]* percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della

tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

3.

	VIOLAZIONE	SANZIONE		
n.		MINIM A	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 39, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
8	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del *[specificare la %]* fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate *[specificare periodicità]*.

ART.43 Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART.45 Disposizione finale

1. Le norme contenute nel Capo 5 devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART.46 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/202.....

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DEPOSITO CAUZIONALE

[specificare]

ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

[illegible]

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006

[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 13 comma 2 del presente schema di regolamento]

ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

[Inserire lo schema di modello]

ALLEGATO 5 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO/RICICLO

[Inserire lo schema di modello: il modello dovrà contenere almeno le informazioni di cui all'art. 13 comma 6 del presente schema di regolamento]

ALLEGATO 6 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RIDUZIONI SUL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE

[Inserire lo schema di modello]

APPENDICE A

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa puntuale nella Regione Emilia-Romagna

In Appendice sono descritti i modelli attualmente in uso nella Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale (allegato alla DGR 1762/2018).

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

- RUR: Rifiuto Urbano Residuo
- PEF: Piano Economico Finanziario
- Parte variabile calcolata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza a prescindere dalla quantità di rifiuti misurati conferiti.
- Parte variabile misurata: componente della Parte Variabile della Tariffa come definita all'Art. 2 comma 1 lettera x) del Regolamento Tipo che viene addebitata all'utenza del servizio in funzione dei quantitativi di rifiuti misurati conferiti oltre i litri minimi (se presenti) e dei servizi opzionali richiesti.
- Litri minimi: il volume espresso in litri riferito alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa a prescindere dal suo effettivo conferimento al servizio pubblico.
- Vuotamenti minimi: il numero di ritiri/vuotamenti/prese del contenitore relativo alla frazione oggetto di misurazione, che viene comunque addebitato in tariffa.

MODELLO 1 (AIMAG)

ART.47 1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni di Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e Soliera in provincia di Modena, in gestione Aimag S.p.A.

1.2 Premesse

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le categorie di utenza non domestica previste dal DPR 158/99 non hanno rilevanza nel Modello in questione (fatta eccezione per la definizione delle tipologie di utenza che possono accedere ad alcune tipologie di agevolazioni) ai fini della determinazione della tariffa e pertanto non vengono considerate.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
☒	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---
☒	Pannolini, pannoloni	Quantitativo di rifiuti conferito	NO	SI	SI	Servizio dedicato a: - utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente; - utenze domestiche in cui figurano nello stato di famiglia del nucleo familiare componenti di età inferiore a tre anni (o altra soglia definita nel

						regolamento comunale) che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”. • utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 della tabella 4 dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Per le specifiche modalità di agevolazione si vedano i Parr. 2.5 e 3.5
--	--	--	--	--	--	---

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)						PARTE VARIABILE (PV)								
						PV CALCOLATA						PV MISURATA		
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. reale	Zona di servizio	Vol. contenitori i RUR	Vol. contenitori i fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB1: Qualora l'utenza domestica richieda al soggetto Gestore contenitori per il rifiuto urbano residuo **oltre lo standard** massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una **parte fissa** proporzionale al volume eccedente lo standard.

UTENZE NON DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)						PARTE VARIABILE (PV)								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superfici e o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori i RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB2: L'eventuale dotazione di contenitori per rifiuto riciclabile, raccolto con modalità domiciliare, eccedente la dotazione standard, determina una **parte variabile** annuale, rapportata alla loro volumetria.

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza.

Per le utenze domestiche, la dotazione standard è definita in relazione alla Zona di servizio.

Per le utenze non domestiche, la dotazione standard è la medesima delle utenze domestiche in funzione della zona di servizio.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- ☒ SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
☐ SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
☐ SI - altro (specificare)
☐ NO

1.10 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con le modalità descritte al Par. 2.4
Domestica Condominiale Su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze on le modalità descritte al Par. 2.4
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti

Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.6.2
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.6.2

Tab.1. Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

1.11 Perdita del dato

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procede alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui alla Tabella 1.10, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e alla zona territoriale di residenza. Le utenze sono suddivise in base al numero di componenti secondo le categorie tariffarie del DPR 158/99 e in base alla zona di residenza.

Le zone di residenza sono distinte in:

- urbana;
- forese (ossia extraurbano): alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico);
- centro storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (rifiuto urbano residuo e carta) e la dotazione di base dei contenitori può essere diversa da quella delle zone urbana e forese.

La parte fissa delle utenze domestiche è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n)$ = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
- n = numero dei componenti del nucleo familiare;
- $N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
- Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);
- $Ka(n)$ = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio. Il Valore di $Ka(n)$ per un'utenza domestica di n componenti è dato dalla formula $Ka(n) = Ka1 \times Ka2$ dove:
 - $Ka1$: Coefficiente legato al numero di componenti del nucleo familiare
 - $Ka2$: Coefficiente legato alla zona di servizio

Il valore di tali coefficienti viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei limiti minimi e massimi di cui alle Tabelle 2 e 3

Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto urbano residuo **oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza**, è tenuta a corrispondere una **parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard**.

Ka1			
N° componenti del nucleo familiare	min	max	
1	0,35	1,25	
2	0,60	1,15	
3	0,70	1,25	
4	0,75	1,30	
5	0,80	1,50	
6	0,86	1,60	

Tab. 2 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente Ka1 in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

Ka2		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Tab. 3 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente Ka2 in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

2.2 Parte variabile

La parte variabile, per le utenze domestiche, è calcolata in base ai kg di **rifiuto urbano residuo** conferito nel periodo di riferimento della fattura fatti salvi i “vuotamenti minimi” previsti che vengono comunque attribuiti all’utenza (vedi par. 2.3). Il peso di ogni vuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

La parte variabile della tariffa è determinata in base alla volumetria, peso specifico e tariffa unitaria €/kg. L’importo si ottiene moltiplicando i kg corrispondenti ai vuotamenti reali (o ai vuotamenti minimi se superiori ai reali) per il prezzo unitario. Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare la parte variabile della tariffa T_v si ottiene quindi dalla seguente formula:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con:

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

dove:

- T_v = Parte variabile per utenza domestica (€);
- Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall’utenza domestica (kg);
- C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze domestiche è determinato attraverso la formula

$$\text{lt. minimi/anno/utenza} = 120 \text{ lt.} \times (\text{n}^\circ \text{ componenti del nucleo familiare} + 1)$$

n° componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6 o +	840

Tab. 4 - Litri minimi attribuiti alle diverse classi di utenze domestiche

Con riferimento a contenitori rispettivamente da 120 lt. e 30 lt. tale quantitativo si traduce nel numero di vuotamenti minimi annui indicato in Tabella 5:

n° componenti	n° vuotamenti minimi annui (contenitore 120 lt.)	n° vuotamenti minimi annui (contenitore 30 lt.)
1	(1+1) = 2	(1+1) x 4=8
2	(2+1) = 3	(2+1) x 4=12
3	(3+1) = 4	(3+1) x 4=16
4	(4+1) = 5	(4+1) x 4=20
5	(5+1) = 6	(5+1) x 4=24

6 o più	(6+1) = 7	(6+1) x 4=28
---------	-----------	--------------

Tab. 5. Vuotamenti minimi annui nel caso di contenitori da 120 lt. e 30 lt.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le utenze condominiali domestiche (ovvero quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione) hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune per il conferimento del rifiuto urbano residuo, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione.

La ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti attraverso il contenitore condominiale (o comunque assegnato a più utenze domestiche) tra le diverse utenze conferenti viene effettuata sulla base della seguente formula:

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con:

- $q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
- Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

Il valore dei coefficienti $Kb(n)$ vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei limiti minimi e massimi di cui alla Tabella 6

Kb		
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6 o +	2,35	3,40

Tab. 6 -Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti $Kb(n)$ in relazione al numero di componenti del nucleo familiare

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

E' prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della tariffa riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore nei seguenti casi:

- utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa;

- utenze domestiche in cui figurano nello stato di famiglia del nucleo familiare componenti di età inferiore a tre anni (o altra soglia definita nel regolamento comunale) che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore alla soglia indicata nel regolamento comunale dietro corrispettivo o contribuzione.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze non domestiche è calcolata, per una parte, in base al volume dei contenitori in dotazione (che dipende a sua volta anche dalla zona di servizio) e per una parte in base alla superficie occupata dall'utenza. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie totale occupata dall'utenza non domestica ai fini della individuazione della superficie assoggettata (e quindi ai fini della assegnazione all'eventuale classe superficiale), salvo quelle esplicitamente previste dal regolamento (ad es. vani tecnici).

La parte fissa, proporzionale alla superficie e denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_s Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con:

- $Tfnd(S)$ = Parte fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);
- Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti in Tabella 10 (€);
- N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S;
- S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe;
- $Ks(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale.

La **parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto urbano residuo** raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V < V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

- $T_{fnd}(V)$ = Parte fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto urbano residuo (€);
- C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dell'rifiuto urbano residuo, così come definiti in Tabella 10 (€);
- $V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove:

$K1(v)$, $K2(v)$ e $K3(v)$ sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno di valori minimi e massimi di cui alla cui alle Tabelle 10, 11 e 12

- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la **parte proporzionale al volume dei contenitori**, per i **rifiuti riciclabili** raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \leq V_{min} \Rightarrow T_f = 0$

con

- $T_{fnd}(V)$ = Parte fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);
- C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili;
- $V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio;
- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (NON riciclabile) *	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	-	-
120	0,920	1,300

240	0,811	1,100	240	0,811	1,100
360	0,737	1,050	360	0,737	1,050
660	0,632	0,935	660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800	1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550	1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,500	2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350	5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350	7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350	10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350	15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250	20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250	30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250	Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

Tab. 7 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K1(v) in relazione al tipo di contenitore (per rifiuti riciclabili e per rifiuti non riciclabili)

* Nel caso dei rifiuti NON riciclabili, per volumetrie superiori ai 1700 litri, il servizio di ritiro può essere a chiamata.

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,15	0,70
Plastica-lattine	0,20	0,70
Vetro - plastica - lattine	0,30	0,70
Umido	0,30	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte	0,40	0,70
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,05	0,70
Vegetale Cimiteri	0,02	0,70
Stoviglie Usa e Getta	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20

Tab. 8 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K2(v) in relazione alla tipologia di rifiuto raccolto

K3(v)		
Zona di Servizio		
Zone standard – servizio normale	1,00	1,00
Zone forese – servizio normale	0,50	1,00
Zone standard – servizio commerciale	1,00	2,00
Zone forese – servizio commerciale	1,00	1,50
Zone “Centro Storico” – servizio normale	1,00	4,00
Zone “Centro Storico” – servizio commerciale	1,00	4,00

Tab. 9 - Definizione dei limiti minimo e massimo del coefficiente K3(v) in relazione alla Zona di servizio

	Descrizione costi fissi	min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	7,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo	0,25	3,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Tab. 10 - Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti Cfd, Cfs e Cfr.

3.2 Parte variabile

La parte variabile, per le utenze non domestiche, è calcolata in base alla quantità (kg) di rifiuto (rifiuto urbano residuo e differenziato) conferito nel periodo di competenza della fattura. Il peso di ogni vuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto. L'eventuale dotazione di contenitori per rifiuto riciclabile, raccolto con modalità domiciliare, eccedente la dotazione standard, determina una parte variabile annuale predeterminata (calcolata) rapportata alla loro volumetria.

La parte variabile della tariffa, per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare, è calcolata secondo la seguente formula:

$$Tv = Quv \cdot q$$

dove:

$$Quv = Ctv / Qtot$$

con:

- Tv = Parte variabile per utenza non domestica (€);
- Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);
- Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);
- $Qtot$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

È previsto un quantitativo minimo annuo da pagare anche se non conferito, pari ai kg equivalenti a 2 vuotamenti annui per ciascun contenitore in dotazione per la frazione di rifiuto urbano residuo, fermo restando il volume standard minimo riferito alle utenze domestiche appartenenti alla zona urbana (120 lt.).

3.4 UtENZE NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utENZE NON domestiche

Nei regolamenti attualmente in vigore nei Comuni di cui al Par. 1.1, non sono contemplate le utenze non domestiche aggregate.

3.5 Agevolazioni per le utENZE NON domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannolini

Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1, 5, 9 e 10 della tabella 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini o pannolini pediatrici, è

prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

Qualora siano attivati servizi specifici quali, a titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.

3.6.2 Mercati

La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- la parte fissa e la parte variabile sono commisurate con metodo presuntivo secondo le seguenti modalità:

PARTE FISSA

La parte fissa della tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con:

- $T_{fm}(ap, S)$ = Parte fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria "ap" (€);
- C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati (€);
- $S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m²);

- $Kc(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tabella 11
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m^2) con un minimo di 10 m^2 . Per la Categoria 1 (Banchi di mercato di beni durevoli) la superficie massima applicabile è di 80 m^2 .

PARTE VARIABILE

La parte variabile della tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio e determinata come segue:

$$T_{vm}(ap, S) = \frac{C_{vm}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S$$

con

- C_{vm} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze mercatali nel periodo di riferimento e con superficie S (€);
- $S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m^2);
- $Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile delle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tabella 11
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m^2) con un minimo di 10 m^2 . Per la Categoria 1 (Banchi di mercato di beni durevoli) la superficie massima applicabile è di 80 m^2

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Cat. n°	Descrizione Categoria "Banchi di mercato"	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,7	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,7	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari - fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,7	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,7	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,7	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,7	56,78

Tab. 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

MODELLO 2 (ALEA AMBIENTE)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

La tariffa puntuale nel bacino di affidamento sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2019 e interesserà i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio in provincia di Forlì-Cesena in gestione ALEA Ambiente S.p.A.

1.2 Premesse

La tariffa corrispettiva per il distretto forlivese (sotto bacino 2 Forlì) ha struttura quadrinomia: la parte fissa si articola in due componenti - denominate «**Componente Dimensionale**» e «**Componente di Servizio**»- e la parte variabile si scompone a sua volta nelle due componenti denominate «**Componente Raccolta**» e «**Componente trattamento**». La commisurazione della tariffa al servizio offerto e/o usufruito è così garantita con riferimento ad ogni fase della gestione integrata:

- a). servizi collettivi, ossia rivolti indistintamente alla collettività, nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche necessarie a garantire l'accessibilità e l'universalità del servizio per la collettività di riferimento → componente dimensionale;
- b). costi strutturali di attivazione della singola utenza → componente di servizio;
- c). costi di raccolta → componente di raccolta;
- d). costi di trattamento (riciclo, recupero e smaltimento) → componente di trattamento.

In conformità al dm 20 aprile 2017 il sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico è quello della pesatura indiretta: essa è utilizzata per determinare sia la quantità di rifiuto urbano residuo prodotto che la quantità di altre frazioni e/o flussi (es. vegetale) per i quali viene istituita una specifica tariffa. Per le utenze non domestiche è altresì prevista la possibilità di un servizio con pesatura diretta. Anche la qualità del servizio (es. la maggiore o minore intensità di spazzamento, maggiori o minori frequenze di raccolta, la presenza o meno di servizi aggiuntivi) è articolata per zone omogenee di servizio ed ha ricadute tariffarie.

L'articolazione del servizio (e della tariffa) in servizio base e servizi aggiuntivi e/o facoltativi

Il **servizio base** rappresenta il servizio minimo di attività collettive e strutturali, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani offerto a ciascuna utenza del territorio di competenza ed è finalizzato a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta e gestione di tutte le frazioni di rifiuto urbano. Il **servizio base** comprende pertanto la **gestione di tutte le frazioni e/o i flussi di rifiuti** (riciclabili e rifiuto urbano residuo) **per un quantitativo corrispondente alla dimensione minima dei contenitori assegnabili** alla singola utenza. Per il rifiuto urbano residuo è comunque garantito un quantitativo minimo, espresso in litri/chilogrammi, idoneo a garantire un efficace servizio di raccolta a livello locale.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le categorie di utenza non domestica previste dal DPR 158/99 non hanno rilevanza nel Modello in questione (fatta

eccezione per la ripartizione delle utenze “condominiali” come di seguito descritte) e pertanto non vengono utilizzate ai fini della determinazione della tariffa.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene secondo quanto descritto in premessa (tariffa quadrimomia) come meglio dettagliato nel seguito.

Criteri per l'individuazione delle componenti di costo

Sono definite **Componenti di Costo**, le aggregazioni omogenee dei costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferite a ordini di fruizione del servizio distinte in base alla struttura stessa del servizio. Esse sono articolate come segue:

- a) **Componente Dimensionale** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alla fruizione minima e condivisa dei servizi atti a garantire l'esistenza del servizio universale, la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base del servizio all'utenza; inoltre si aggregano in questa componente i costi per l'erogazione del servizio pubblico di cui gode anche l'utenza per lo standard di servizio offerto;
- b) **Componente di Servizio** (della Parte fissa). Sono compresi i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte di un'utenza, sia per servizi specifici individuali sia per servizi rivolti a un complesso di utenze. Sono compresi i costi di attivazione del servizio alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche, attraverso i quali l'utente può utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani;
- c) **Componente di Trattamento** (della Parte variabile). Sono compresi in questa componente i costi collegati alla gestione collegati alla fase di avvio a trattamento per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- d) **Componente di Raccolta** (della Parte variabile). Sono compresi in questa componente i costi collegati alla gestione collegati alla fase di raccolta dei rifiuti urbani.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
☒	Rifiuto urbano residuo (RUR)	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	Il Modello prevede la misurazione obbligatoria del RUR (diretta o indiretta) e la possibilità di istituire, di concerto con il Comune, tariffe specifiche per la raccolta di altre frazioni o flussi di rifiuti
☒	Rifiuto vegetale/sfalci	Numero di conferimenti	NO	SI	SI	Il Modello prevede l'istituzione di una tariffa specifica per la raccolta del rifiuto vegetale

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)						PARTE VARIABILE (PV)								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lit di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lit conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

UTENZE NON DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PF)						PARTE VARIABILE (PV)								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lit di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lit conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB

A) Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la **Componente di Servizio** della parte fissa (cfr. Par. 2.1), determinata in base al volume del contenitore ritirato dalla singola utenza, è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/fluxo di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

B) Per le utenze domestiche, i litri/kg minimi assegnati sono direttamente riconducibili al numero di componenti del nucleo familiare (cfr.Tab.5) al fine di garantire un servizio minimo/di base tarato sulle dimensioni effettive della singola utenza. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la **Componente di Trattamento** della parte variabile, legata ai quantitativi prodotti (cfr. Par.2.2), è l'unica soggetta alla determinazione dei minimi (cfr. Parr. 2.3 e 3.3) ai fini della copertura costi del trattamento di tutte le frazioni di rifiuto avviate a trattamento/smaltimento, mentre la **Componente di Raccolta**, legata al numero di vuotamenti, non prevede minimi in un'ottica premiante per chi usufruisce in misura minore del servizio.

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, differenziati per zona e/o intensità di servizio, sono definiti dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 198 D.lgs. 152/2006 (o nel corrispondente provvedimento adottato a livello locale).

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- ☐ SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
☐ SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
☐ SI - altro (specificare)
☒ NO

1.10 Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda una tariffa per la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario, senza rilevazione del singolo vuotamento	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti medi stimati (tariffa "flat")
Domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con le modalità descritte al Par. 2.4 che va a sommarsi al costo unitario per presa per il numero di prese eseguite

Domestica condominiale richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura	Lettura della pesata e associazione al trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 2.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura.	Lettura della pesata e associazione al trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale su richiesta	Rifiuto urbano residuo, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite

Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4
Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio dedicato	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta *conferimenti disponibili che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica condominiale su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con le modalità descritte al Par. 3.4 che va a sommarsi al Costo unitario per presa per il numero di prese eseguite
Non domestica Utenze mercatali	Rifiuto urbano residuo, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze secondo quanto descritto al Par. 3.6.2
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder o rilevamento manuale	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze secondo quanto descritto al Par. 3.6.2
Domestica e non domestica	Frazioni per le quali si preveda una tariffa	Rilevamento del conferimento o	Volume o pezzi conferibili* per peso

	per la copertura dei costi, conferimento all'ecocentro	disponibilità del servizio	specifico medio del conferimento.
--	--	----------------------------	-----------------------------------

Tab. 1 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

1.11 Perdita del dato

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. E' in ogni caso applicata la tariffa del servizio base.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

Come anticipato nelle Premesse (Par. 1.2), la parte fissa della tariffa si articola in una quota rapportata alla dimensione dell'utenza (**Componente Dimensionale**) ed una quota rapportata alla capacità di servizio in concreto attivato dall'utenza (**Componente di Servizio**) secondo le regole di seguito esposte. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La **Componente Dimensionale**, differenziata per zona e/o intensità di servizio, è determinata in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare, mentre la **Componente di Servizio** è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza. La **Componente di Servizio** è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/fluxo di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

Componente Dimensionale

La Componente dimensionale, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cfd}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n) \cdot K_3(v)$$

dove:

- $TFd(n)$ = componente dimensionale della parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
- n = numero dei componenti del nucleo familiare;
- $N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
- Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la componente dimensionale (€);
- $Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99
- $K_3(v)$ = coefficiente di adattamento alla zona di servizio di cui alla Tab.4

Componente di Servizio

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFs(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

dove:

- $TFs(V)$ = componente di servizio della parte fissa della Tariffa per utenza domestica, con volume V di servizio assegnato (€);
- Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per le componenti di servizio di raccolta dei rifiuti, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);
- $V(v)$ = volume dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove

$K1(v)$, $K2(v)$ e $K3(v)$ sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla cui alle tabelle 2, 3 e 4.

- $N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";
- $Vmin$ = volume standard minimo, assegnato all'utenza domestica (l);

K1(v)		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,3	1,8
30	1,3	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,3
240	0,81	1,1
360	0,74	1,05
500	0,65	0,99
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,8
1.700	0,33	0,55
2.000	0,16	0,42
Oltre 2.000	0,05	0,35

Tab. 2 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente $K1(v)$

K2(v)		
Tipo raccolta	min	max
Carta	0,3	0,7
Vetro	0,3	0,7

Plastica-lattine	0,3	0,7
Vetro-plastica-lattine	0,3	0,7
Umido	0,8	2
Vegetale	0,1	0,7
Raccolta su chiamata	0,5	1
Secco	0,8	1,2
Ecocentro	0,1	0,5
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,7

Tab. 3 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente K2(v)

K3(v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1	1
Zone urbanisticamente complesse	1	1,5
Zona servizio centro storico	1	2
Zone a bassa densità abitativa	0,5	1

UtENZE non domestiche con servizio dedicato	0,3	1
---	-----	---

Tab. 4 - Definizione dei valori minimi e massimi del coefficiente K3(v)

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi operativi di raccolta e trattamento dei rifiuti: essa si articola nella **Componente di Raccolta** (espressa in €/presa/svuotamento) e nella **Componente di Trattamento** (espressa in €/litro-kg) secondo le regole che seguono. La Tariffa variabile all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

Componente di Raccolta

La Componente di Raccolta è determinata (sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche) in ragione del numero di conferimenti effettuati: essa è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di raccolta a copertura dei relativi costi.

La **Componente di Raccolta** è ottenuta dalla formula:

$$T_{vr} = q_{vr} \cdot w$$

con:

$$q_{vr} = \frac{C_{vr}}{\sum_v K(v) \cdot W(v)}$$

dove:

- T_{vr} = tariffa variabile di raccolta per utenza domestica (€);
- q_{vr} = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze domestiche (€/presa-svuotamento);
- w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza domestica;
- C_{vr} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);
- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato;
- $W(v)$ = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v

Componente di Trattamento

La Componente di Trattamento è determinata in base alla quantità, rilevata in modo indiretto (volume) o diretto (peso), dei rifiuti conferiti. In caso di servizio condominiale tale componente è ripartita tra le singole utenze in ragione del numero di componenti delle singole utenze.

La **Componente di Trattamento** è ottenuta dalla formula:

$$T_{vt} = q_{vt} \cdot q$$

con:

$$q_{vt} = C_{vt} / Q$$

dove:

- T_{vt} = tariffa variabile di trattamento per utenza domestica (€);
- q_{vt} = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg);

- Cvt = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze domestiche è determinato attraverso la formula:

$$\text{lt. minimi/anno/utenza} = 120 \text{ lt.} \times (\text{n}^\circ \text{ componenti del nucleo familiare} + 1)$$

n° componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6 o +	840

Tab. 5 - Litri minimi attribuiti alle diverse classi di utenze domestiche

* Il numero di componenti rilevante ai fini della determinazione del servizio base è quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento o, in caso di cessazione, quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

In caso di fruizione di servizi eccedenti il servizio base e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel servizio base, la tariffa base sarà corrispondentemente adeguata sulla base delle specifiche tariffe previste per ciascun servizio eccedente e/o ulteriore fatte salve le agevolazioni di cui al Par. 2.5 previste per particolari tipologie di utenze.

Il servizio, sia base che eccedente, viene conteggiato in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

2.4 Utenze domestiche aggregate

In caso di attivazione di **servizio condominiale**, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, i rifiuti conferiti sono ripartiti tra le singole utenze in ragione del numero di componenti delle singole utenze. Tale ripartizione è alla base della determinazione della **Componente di Servizio** (della parte fissa) da assegnare ad ogni singola utenza.

La **Componente di Raccolta** (della parte variabile) è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso.

Ripartizione della quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche con contenitore condominiale

La quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare in un determinato periodo è data dalla formula:

$$q(n) = \frac{Q}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

dove:

- q(n) = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Ripartizione delle prese/svuotamenti fra diverse utenze domestiche con contenitore condominiale

Il numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare in un determinato periodo è dato dalla formula:

$$w(n) = \frac{W}{\sum_n K_b(n) \cdot N(n)} \cdot K_b(n)$$

dove:

- $w(n)$ = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo;
- W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
- $N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $K_b(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare.

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannolini

Non sono conteggiati nel servizio base gli svuotamenti dei contenitori riservati alle utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di ulteriori riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

Come anticipato nelle Premesse, analogamente a quanto previsto per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si articola in una quota rapportata alla dimensione dell'utenza (**Componente Dimensionale**) ed una quota rapportata alla capacità di servizio in concreto attivato dall'utenza (**Componente di Servizio**) secondo le regole di seguito esposte. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

La **Componente Dimensionale**, differenziata per zona e/o intensità di servizio, è articolata in classi di superficie, mentre la **Componente di Servizio** è determinata in base al volume del contenitore in concreto ritirato dalla singola utenza. Per la definizione della **Componente Dimensionale** si fa riferimento alla totalità della superficie occupata dall'utenza. La **Componente di Servizio** è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica a copertura dei relativi costi.

In caso di attivazione di servizio condominiale, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, la **Componente di Servizio** è ripartita tra le singole utenze sulla base del coefficiente K_c di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza.

Componente Dimensionale

La Componente Dimensionale, commisurata alla superficie dell'utenza, è ottenuta dalla formula:

$$TFnd(S) = \frac{Cfnd}{\sum S Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S) \cdot K_3(v)$$

dove

- $TFnd(S)$ = componente dimensionale della tariffa fissa per utenza NON DOMESTICA appartenente alla classe di superficie S (€);
- $Cfnd$ = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la componente dimensionale, così come definiti al Par. 1.5 (€);
- $N(S)$ = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S (5 classi di superficie con intervalli definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe);
- S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;
- $Ks(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale. Il valore di tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla Tab. 6
- $K_3(v)$ = coefficiente di adattamento alla zona di servizio; il valore di tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla Tab. 4

Classe superficie	di	Ks(S)	
		min	max
Classe 1		0,02	0,2
Classe 2		0,05	0,4
Classe 3		0,1	0,7
Classe 4		0,15	0,9
Classe 5		0,2	1,3

Tab. 6 - Definizione dei limiti minimo e massimo dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

Componente di Servizio

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$TFns(V) = \frac{Cfns}{\sum V K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

dove:

- $TFns(V)$ = componente servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);

- Cfns = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti al Par. 1.5 (€)
- V(v) = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (l). Per le utenze con servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in relazione al numero di utenze e alla tipologia di attività.
- K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato secondo il seguente algoritmo:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

dove:

K1(v), K2(v) e K3(v) sono definiti, rispettivamente, in funzione del volume dei contenitori, della tipologia di rifiuto raccolto e della zona di servizio, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi di cui alla cui alle tabelle 2, 3 e 4 riportate al Par. 2.1;

- N(v) = numero di contenitori con volume "v";
- Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (l);

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa è finalizzata alla copertura dei costi riferiti ai servizi operativi di raccolta e trattamento dei rifiuti: essa si articola nella **Componente di Raccolta** (espressa in € presa/svuotamento) e nella **Componente di Trattamento** (espressa in €/litro-kg) secondo le regole che seguono:

Componente di Raccolta

La Componente di Raccolta è determinata in ragione del numero di conferimenti effettuati: essa è applicata per il rifiuto urbano residuo e per ciascuna frazione/flusso di rifiuti per i quali è istituita una tariffa specifica di raccolta a copertura dei relativi costi. In caso di servizio condominiale la **Componente di Raccolta** è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso.

La **Componente di Raccolta** è ottenuta dalla formula:

$$Tvnr = qvnr \cdot w$$

con:

$$qvnr = \frac{Cvnr}{\sum_v K(v) \cdot W(v)}$$

dove:

- Tvnr = tariffa variabile di raccolta per utenza non domestica (€);
- qvnr = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze non domestiche (€/presa-svuotamento);
- w = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall'utenza non domestica;
- Cvnr = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);

- $K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato.
- $W(v)$ = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v .

Componente di Trattamento

La Componente di Trattamento è determinata in base alla quantità, rilevata in modo indiretto (volume) o diretto (peso), dei rifiuti conferiti. In caso di servizio condominiale la **Componente di Trattamento** è ripartita tra le singole utenze in base alla superficie ed al coefficiente k_d di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza.

La **Componente di Trattamento** è ottenuta dalla formula:

$$Tvnt = qvnt \cdot q$$

con:

$$qvnt = Cvnt / Q$$

dove:

- $Tvnt$ = tariffa variabile di trattamento per utenza non domestica (€);
- $qvnt$ = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze non domestiche (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza non domestica (kg);
- $Cvnt$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente di trattamento della raccolta delle singole frazioni di rifiuto;
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Per le frazioni riciclabili raccolte mediante i servizi standard adottati per le utenze non domestiche, il costo è compreso nelle Tariffe determinate per il servizio della frazione indifferenziata.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo attribuito alle utenze non domestiche è così determinato:

- per le utenze non domestiche con rilevazione dei volumi: un quantitativo di chilogrammi corrispondente a n. 3 svuotamenti/anno del contenitore in dotazione ovvero, per le utenze mercatali, del contenitore da 120 litri;
- per le utenze non domestiche con rilevazione diretta del peso: n. 0,3 chilogrammi per litro di contenitore.

In caso di fruizione di servizi eccedenti il servizio base e/o di servizi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nel servizio base, la tariffa base sarà corrispondentemente adeguata sulla base delle specifiche tariffe previste per ciascun servizio eccedente e/o ulteriore.

Il servizio, sia base che eccedente, viene conteggiato in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate

In caso di attivazione di **servizio condominiale**, nel rispetto dello standard minimo assegnabile alle utenze singole, i rifiuti conferiti sono ripartiti tra le singole utenze sulla base del coefficiente K_c di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99 della singola utenza. Tale ripartizione è alla base della determinazione della **Componente di Servizio** (della parte fissa) da assegnare ad ogni singola utenza.

La **Componente di Raccolta** (parte variabile della tariffa) è ripartita tra le singole utenze in base al numero delle utenze che vi hanno accesso. **non domestiche**

Ripartizione della quantità di rifiuti fra diverse utenze non domestiche con contenitore condominiale

La quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza non domestica con attività "ap" in un determinato periodo è data dalla formula:

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

dove

- $q(ap)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con attività "ap" nel periodo (kg/periodo);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);
- $S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²);
- $Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all' Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

Ripartizione delle prese/svuotamenti fra diverse utenze non domestiche con contenitore condominiale

Il numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con attività "ap" è dato dalla formula:

$$w(ap) = \frac{W}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

dove:

- $w(ap)$ = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un'utenza con attività "ap";
- W = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel periodo;
- $S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²);
- $Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" di cui all' Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa anche gli eventi o le manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperti al pubblico, che prevedono occupazioni di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni, consecutivi con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.
2. A tal fine gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono attivare l'utenza almeno una settimana prima del loro inizio.

3. La tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e di stoviglie impiegate, nonché a eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti. Le tariffe per il servizio base sono differenziate in ragione dell'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco residuo, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. I servizi sono articolati per moduli o kit di servizio in funzione dei contenitori utilizzabili e degli eventuali svuotamenti intermedi: le relative tariffe comprendono sia i costi di servizio che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna e ritiro Kit Ecopunti, contenitori aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano i prezzi unitari di riferimento in conformità al vigente Contratto di servizio.
5. Per tutte le manifestazioni, spettacoli viaggianti e relativi carriaggi il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 1 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali.
8. In ogni caso, nell'ipotesi imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
9. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.

3.6.2 Mercati

Per le utenze mercatali fisse, attesa la loro peculiarità, la tariffa assume una struttura semplificata articolata su due componenti, anziché quattro: la componente dimensionale per la parte fissa ed una componente unificata di raccolta e trattamento per la parte variabile. La prima è progressiva in ragione dei mq occupati dalle singole postazioni e della tipologia di attività svolta, la seconda ripartisce tra le singole utenze i rifiuti prodotti dal mercato sulla base di tre criteri: la dimensione, la tipologia dell'attività ed i giorni di presenza.

Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap,S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

dove:

- $T_{fm}(ap,S)$ = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);
- C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);
- $Stot(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m^2);
- $Kc(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l’approvazione annuale delle tariffe all’interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tab.7
- S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m^2), con un minimo di $10 m^2$. Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di $80 m^2$.

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = q_v \cdot q$$

con:

$$q_v = C_{tv} / Q$$

dove:

- T_v = tariffa variabile di trattamento per utenza mercatale per singolo mercato (€);
- q_v = quota unitaria variabile di trattamento per le utenze mercatali (€/kg);
- q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);
- C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la componente di produzione del trattamento della singola frazione di rifiuto (€);
- Q = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra utenze mercatali appartenenti allo stesso mercato

La quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg) è data dalla formula:

$$q(ap) = \frac{Q}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

dove:

- $q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività “ap”, con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);
- Q = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);

- $K_d(ap)$ =coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap"; tale coefficiente viene definito in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe all'interno dei valori minimi e massimi definiti nella Tab.7
- $P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";
- $S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m2).

Utenze mercatali		Kc		Kd	
Cat.	Descrizione categoria	min	max	min	max
1	Banchi di mercato di beni durevoli	1.09	1.78	8.9	14.58
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	3.5	6.92	28.7	56.78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	3.5	6.92	28.7	56.78
2c	Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	3.5	6.92	28.7	56.78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	3.5	6.92	28.7	56.78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	3.5	6.92	28.7	56.78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	3.5	6.92	28.7	56.78

Tab.7 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

MODELLO 3 (CLARA)

ART.48 1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni di Formignana e Ro in provincia di Ferrara in gestione Clara S.p.A.

1.2 Premesse

La Tariffa è composta da una parte fissa, calcolata in base ai criteri previsti dal D.P.R. 158/99, e da una parte variabile, calcolata in funzione di diversi fattori. In particolare:

- il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti)
- il volume di rifiuto umido prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti)
- l'eventuale utilizzo del servizio di raccolta porta a porta di sfalci d'erba e ramaglie (per il quale è previsto un abbonamento annuale)
- l'eventuale utilizzo di servizi di ritiro a domicilio su prenotazione (es. potature, ingombranti, pneumatici)

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
☒	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	
☒	Rifiuto Umido/Organico	Quantitativo di rifiuti conferito	SI*	SI	NO	* Per le famiglie che non praticano il compostaggio domestico o di comunità, viene attribuito un numero minimo di svuotamenti su base annuale, da applicarsi in funzione dei periodi di fatturazione, rapportato alla categoria di utenza, a meno che non sussistano ragioni precise per la mancata o ridotta produzione. Il criterio degli svuotamenti minimi non viene applicato alle famiglie che praticano il compostaggio domestico o di comunità, né alle utenze non domestiche. Il costo si calcola quindi moltiplicando il costo €/lt per il volume complessivo svuotato, che a sua volta dipende dalla dimensione dei contenitori e dal numero di svuotamenti nel periodo considerato. Chi aderisce al compostaggio domestico può comunque utilizzare anche il contenitore per la frazione umida e quello per il verde. In tutti i casi non è prevista una specifica riduzione in tariffa: il risparmio è legato alla mancata (o minore) esposizione del rifiuto umido e all'eventuale rinuncia al servizio di raccolta porta a porta del verde.
☒	Verde	Abbonamento	NA	SI	SI	Servizio porta a porta
☒	Verde	A chiamata	NA	SI	SI	E' previsto un limite quantitativo per chiamata
☒	Ingombranti	A chiamata	NA	SI	SI	E' previsto un limite quantitativo per chiamata

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
PARTE FISSA						PARTE VARIABILE								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/Lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/Lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

UTENZE NON DOMESTICHE														
PARTE FISSA						PARTE VARIABILE								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/Lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/Lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB

A) Nella commisurazione della **parte variabile calcolata per le UND**, la **volumetria dei contenitori del rifiuto urbano residuo** è direttamente proporzionale ai litri minimi assegnati all'utenza. Come indicato al par. 3.3 infatti, i litri minimi assegnati all'utenza per la frazione residua, sono determinati dal prodotto tra la volumetria del contenitore scelto e il numero di vuotamenti minimi che è fisso e pari a 12 su base annuale.

B) Il **tipo di utenza** e la **superficie tariffabile** incidono invece sulla **parte variabile calcolata delle UND** legata ai costi di raccolta delle frazioni riciclabili (esclusa la frazione organica). Tale componente, come indicato al par. 3.2 è infatti determinata in maniera presuntiva con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kd) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative effettuate dal gestore.

C) Nella **parte variabile misurata**, i **kg conferiti oltre il minimo** si riferiscono sia al rifiuto urbano residuo (per il quale è prevista l'applicazione dei litri minimi) sia ai rifiuti organici, per i quali, in relazione alle sole UND, non è prevista l'applicazione dei litri minimi. Nel caso delle UND pertanto, i kg di rifiuto organico conferito contribuiscono alla parte variabile misurata fin dal primo conferimento.

1.8 Volumetria dei contenitori delle frazioni di rifiuto misurate: criteri per la determinazione

Per le utenze domestiche:

- la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare;
- la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico è standard, definita indipendentemente dalla consistenza del nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche:

- la volumetria dei contenitori viene scelta dall'utente (con il supporto degli operatori Clara S.p.A.) all'interno delle tipologie disponibili.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- ☐ SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- ☐ SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- ☐ SI - altro (specificare)
- ☒ NO

1.10 Perdita del dato

In caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico viene desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l'addebito dei litri minimi di cui ai Parr. 2.3 e 3.3.

ART.49 2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

La tariffa è composta da una parte fissa (PF) che garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile) e da una parte variabile (PV) rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).

- Q_{uf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

con:

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

- C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti K_a in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto urbano residuo** e alla **frazione organica** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza domestica.

La quantità di rifiuto prodotta dall'utenza (RIF_{ut}) è calcolata come il prodotto del volume espresso in litri conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per l'utente (RIF_{ut}) è determinata come:

$$RIF_{ut} = K_{peso} \cdot \text{Totale Volume conferito}$$

Il peso specifico (K_{peso}) è calcolato come rapporto tra la quantità espressa in chilogrammi (Kg) di rifiuti raccolti e il totale dei volumi (espressi in litri) conferiti e rilevati nel periodo di riferimento.

Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito annualmente da ATERSIR, contestualmente all'approvazione delle tariffe, sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare di esercizio o precedente e determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

La parte variabile (PV) della tariffa si esprime in fattura con il valore:

$$PV(\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} \cdot \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{Quota unitaria variabile (€/lt)} = \text{€/kg} \times \text{peso specifico (Kpeso)(kg/lt)}$$

€/kg. = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per matrice di rifiuto / chilogrammi a pagamento per matrice di rifiuto

La parte variabile della tariffa relativa al rifiuto “**secco riciclabile**” si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (K_b) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini qualitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica

La parte variabile (PV) della tariffa relativa al rifiuto “**verde e ramaglie porta a porta**” si esprime in fattura con il valore:

abbonamento €/anno (giorno)

Il costo dell'abbonamento, proporzionato alla durata dell'obbligazione tariffaria, è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

L'abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro verde e ramaglie.

La tariffa variabile relativa al rifiuto **“verde e ramaglie a chiamata”** si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

La tariffa variabile relativa al rifiuto **“ingombranti a chiamata”**, oltre il limite di gratuità definito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

I litri minimi non si applicano nei seguenti casi:

- nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota.
- nel caso di utenze domestiche residenti, in caso di assenza di tutti i componenti del nucleo familiare
- nel caso di utenze domestiche che optano per il compostaggio domestico o di comunità dei propri rifiuti organici (non si applicano i vuotamenti minimi riferiti alla sola frazione organica).

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Le “utenze aggregate” hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabile/li da tutti gli utenti. Le quantità di rifiuti attribuite ad un’utenza aggregata, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferita all’utenza.

Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e pannoloni

Per le utenze domestiche in cui la presenza di particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo familiare di componenti di età inferiore a 3 anni, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni, può essere attivato uno specifico servizio di ritiro. L’utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare all’ufficio clienti del Gestore. Il rifiuto raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della tariffa, ma è **imputato ai costi complessivi del servizio** di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravii specifici a carico dei singoli utenti.

Utenze domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari

Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto **“secco riciclabile”** pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione. Inoltre a questa tipologia di utenza non viene applicato il “quantitativo di litri minimi”.

Utenze domestiche residenti qualora l'assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare

Il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “**secco riciclabile**” pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. Inoltre a questa tipologia di utenza non viene applicato il “quantitativo di litri minimi”

Utenze domestiche non stabilmente attive

Si applica la riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “**secco riciclabile**” pari al 70%. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato.

Autocompostaggio e compostaggio di comunità

Le utenze che utilizzano il servizio di raccolta umido/organico, possono richiedere al gestore una compostiera domestica o utilizzarne una privata o adottare altre tecniche alternative di compostaggio domestico ed in questo caso non vengono applicati i vuotamenti minimi. Alle utenze che aderiscono al compostaggio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti “umido/organico” e “sfalci erba, foglie e piccole potature” – tale opzione non è attivabile per le utenze comprese nelle “zone a compostaggio obbligatorio”.

ART.50 3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3b del D.P.R. 158/99).

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

- $K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, con l'eccezione della tariffa giornaliera, è commisurata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti e ai servizi forniti secondo modalità analoghe a quelle descritte per le utenze domestiche come di seguito specificato:

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto urbano residuo** e alla **frazione organica** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza non domestica.

La quantità di rifiuto prodotta dall'utenza (RIFut) è calcolata come il prodotto del volume espresso in litri conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per l'utente (RIFut) è determinata come:

$$RIFut = K_{peso} * \text{Totale Volume conferito}$$

Il peso specifico (K_{peso}) è calcolato come rapporto tra la quantità espressa in chilogrammi (Kg) di rifiuti raccolti e il totale dei volumi (espressi in litri) conferiti e rilevati nel periodo di riferimento.

Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito annualmente contestualmente all'approvazione delle tariffe, sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare di esercizio o precedente e determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

La parte variabile (PV) della tariffa si esprime in fattura con il valore:

$$PV (\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile (€/lt)} * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$$

$$\text{Quota unitaria variabile (€/lt)} = \text{€/kg} \times \text{peso specifico (Kpeso)} (\text{kg/lt})$$

€/kg. = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per matrice di rifiuto / kg a pagamento per matrice di rifiuto

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto "secco riciclabile"** si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (K_d) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini qualitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore

Si esprime in fattura con il valore:

$$\text{€/mq/anno (giorno)} \text{ per categoria di utenza non domestica}$$

La parte variabile (PV) della tariffa relativa al rifiuto **"verde e ramaglie porta a porta"** si esprime in fattura con il valore:

$$\text{abbonamento €/anno (giorno)}$$

Il costo dell'abbonamento, proporzionato alla durata dell'obbligazione tariffaria, è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

L'abbonamento oltre al servizio di raccolta porta a porta, comprende anche un servizio gratuito a chiamata di ritiro **verde e ramaglie**.

La tariffa variabile relativa al rifiuto **"verde e ramaglie a chiamata"** si esprime in fattura con il valore:

$$\text{€/ritiro}$$

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe:

La tariffa variabile relativa al rifiuto **"ingombranti a chiamata"**, oltre il limite di gratuità definito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, si esprime in fattura con il valore:

$$\text{€/ritiro}$$

Il costo del ritiro è determinato dal provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

Il costo del servizio applicato è quello riportato nel "Listino Tariffario dei Servizi" del gestore e approvato annualmente contestualmente all'approvazione delle tariffe.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati **solo per il rifiuto urbano residuo** e consiste in numero 12 vuotamenti su base annuale, da applicarsi in funzione dei periodi di fatturazione, per tutte le tipologie di contenitori e le categorie di utenza.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Le “utenze aggregate” hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabile/li da tutti gli utenti.

Le quantità di rifiuto attribuite ad un’utenza aggregata, sono ripartite tra le singole utenze secondo il principio “pro capite”, in funzione della categoria riferita all’utenza.

Il riparto tra le singole utenze avviene utilizzando i coefficienti indicati nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/mq/anno (giorno) per categoria di utenza non domestica

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Autocompostaggio e compostaggio di comunità

Le attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n.4 e successive modifiche ed integrazioni, delle aree urbane ed extraurbane, possono partecipare a tale progetto di sostegno alla riduzione del rifiuto mediante presentazione di apposita richiesta di assegnazione, in comodato d’uso gratuito del composter (da 300/400lt o 600 litri a seconda delle esigenze) Le utenze che utilizzano il servizio di raccolta umido/organico, possono richiedere al gestore una compostiera domestica o utilizzarne una privata o adottare altre tecniche alternative di compostaggio domestico. Alle utenze che aderiscono al compostaggio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti “umido/organico” e “sfalci erba, foglie e piccole potature” – tale opzione non è attivabile per le utenze comprese nelle “zone a compostaggio obbligatorio”. Poiché i costi relativi alla raccolta ed al trattamento della frazione organica/verde sono computati esclusivamente all’interno della quota variabile misurata, non vengono applicate ulteriori riduzioni/agevolazioni nella determinazione della tariffa per le utenze non domestiche che praticano l’autocompostaggio/compostaggio di comunità dei propri rifiuti organici e/o della frazione verde.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti e Mercati

E’ commisurata per ciascun m² di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno. La tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è determinata per anno solare, per ogni categoria, sulla base di quanto specificato nel punto 4.3. e 4.4. dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/99. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico, applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

MODELLO 4 (HERA)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nei Comuni in gestione Hera S.p.A. di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) e, con differenze in merito alla determinazione della parte fissa della tariffa, nel Comune di Monte San Pietro (BO).

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 e s.m.i. .

La tariffa è costituita da:

- una parte fissa, relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti misurati raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate (nel Comune di Monte San Pietro (BO) questi ultimi costi sono ripartiti in parte anche sulla parte variabile della tariffa);
- una parte variabile, determinata in relazione alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per le **utenze domestiche**, nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) la tariffa viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - R_{id}$$

e nel Comune di Monte San Pietro (BO) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{f_N} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - R_{id}$$

dove:

- Q_f : Quota fissa
- Q_{f_N} : Quota fissa normalizzata
- Q_{vb} : Quota variabile di base
- Q_{va} : Quota variabile aggiuntiva
- Q_{CDR} : Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento
- R_{id} : eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento

Per le utenze **non domestiche**, la tariffa nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV} - R_{id}$$

e nel Comune di Monte San Pietro (BO) viene calcolata con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{f_N} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV} - R_{id}$$

dove:

- Q_f : Quota fissa
- Q_{f_N} : Quota fissa normalizzata
- Q_{vb} : Quota variabile di base
- Q_{va} : Quota variabile aggiuntiva
- Q_{CDR} : Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del Regolamento
- Q_{AVV} : riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato a riciclaggio in funzione del Regolamento.
- R_{id} : eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del Regolamento

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche si possono individuare, all'interno delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati rilevati puntualmente nello svolgimento del servizio.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
☒	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
QUOTA FISSA (QF)						QUOTA VARIABILE (QV)								
						QUOTA CALCOLATA (QUOTA VARIABILE DI BASE - QVb)						QUOTA MISURATA (QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA - QVa)		
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizi o	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

NB. Nel modello evolutivo di cui al Par. 4, la quota fissa delle utenze domestiche è definita solo in relazione al numero di componenti del nucleo familiare.

UTENZE NON DOMESTICHE														
QUOTA FISSA (QF)						QUOTA VARIABILE (QV)								
						QUOTA CALCOLATA (QUOTA VARIABILE DI BASE - QVb)						QUOTA MISURATA (QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA - QVa)		
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie e o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori i fraz. riciclabili	Tipologia di utenza (*)	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori i fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

* La “Tipologia di utenza” influisce sulla determinazione della Quota variabile di base (Qbv) solo in alcuni Comuni e per determinate categorie.

NB. Nel caso del Comune di Monte San Pietro, al fine di ridurre l’influenza del parametro “superficie” sulla tariffa, la Parte fissa, è stata articolata in due componenti, con l’introduzione del parametro Qfn (Quota fissa Normalizzata), (cfr. Par. 2.1), la cui determinazione dipende esclusivamente dal n° di componenti del nucleo familiare.

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

A ciascun utente è assegnata una dotazione standard per la raccolta del rifiuto urbano residuo (contenitore, sacco, badge per contenitore stradale con riconoscimento utente e limitatore volumetrico, ecc.), sulla base della tipologia di servizio erogato e degli standard di servizio definiti nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani o diverso provvedimento del soggetto competente. Per le utenze domestiche l'assegnazione tiene conto della consistenza del nucleo familiare. Le utenze non domestiche scelgono la volumetria della dotazione fra le tipologie disponibili, anche in base alle specifiche esigenze di produzione di rifiuto urbano residuo.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- ☒ SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- ☐ SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- ☐ SI - altro (specificare)
- ☐ NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile.

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²). (in presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.
- (Ka) = coefficiente di adattamento.

con:

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

- C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti K_a in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

Per il Comune di Monte San Pietro (BO), al fine di ridurre l'influenza del parametro "superficie" sulla tariffa, la Parte fissa è stata articolata in due componenti: Q_f (Quota fissa) e Q_{fn} (Quota fissa Normalizzata) come definita nel seguito:

Q_{fn} : QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio)

La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (Allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti. Il parametro Q_{fn} è relativo ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto in rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

2.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- a) Quota variabile di base (Q_{vb}): un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato previsti per categoria di utenza domestica sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore;
- b) Quota variabile aggiuntiva (Q_{va}): un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Q_{bv} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base (conferimenti minimi) è intesa come **canone di base del servizio** che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo)

Calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal **canone di base del servizio**. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa ($Q_{vb} + Q_{va}$) è calcolato come segue:

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + Q_{uv} * \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $TVd(n)$ = Parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- Q_{uv} = Quota unitaria (€/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali.
- Litri minimi (n) = litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica.

con:

$$Q_{uv} = C_{tv} / \text{litri minimi totali}$$

dove:

- C_{tv} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono definiti in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e presidi medico-sanitari

È riconosciuta un'agevolazione ai nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore a 36 mesi che utilizzano pannolini o persone che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale).

L'agevolazione è applicata sulla quota variabile della tariffa, riconoscendo una "franchigia" ovvero un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi assegnati nella quota variabile di base: solo i litri eccedenti la franchigia sono fatturati nella quota variabile aggiuntiva).

In alcuni Comuni, anziché riconoscere un'agevolazione tariffaria, il servizio di raccolta di pannolini e presidi medico-sanitari non è conteggiato all'interno del flusso misurato di rifiuto urbano residuo, ma entra nei costi del servizio rifiuti (es. raccolta o contenitore dedicato).

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze non domestiche è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

È calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b. Definita anche **canone di base del servizio**, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali ed ai **costi delle raccolte differenziate non** misurate.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto misurato (rifiuto urbano residuo) prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di:

- a) Quota variabile di base (Qvb): un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
- b) Quota variabile aggiuntiva (Qva): un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come **canone di base del servizio** che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi ed alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Il valore della parte variabile della Tariffa ($Qvb + Qva$) è calcolato come segue:

$$TVnd(v) = Quv \cdot \text{litri minimi}(v) + Quv * \text{litri aggiuntivi}$$

dove:

- $TVnd(v)$ = Parte variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo di volume (v).
- v = volume del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza.
- Quv = Quota unitaria (€/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali.
- Litri minimi (v) = litri minimi attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.
- Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.

con:

$$Quv = Ctv / \text{litri minimi totali}$$

dove:

Ctv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Pannolini e presidi medico-sanitari

Nel presente modello tariffario, diversamente dal caso delle utenze domestiche, non vengono automaticamente applicate agevolazioni tariffarie per particolari tipologie di utenze non domestiche. Tali agevolazioni, (es. per case di cura/riposo, asili etc...) possono essere concordate tra Comune e Gestore come, ad esempio, nel caso di seguito illustrato del Comune di Ferrara.

Nel caso specifico del Comune di Ferrara alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;

b) per le UND di cui all'elenco la parte variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:

- per case di cura e similari: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
- per asili e similari: numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
- per "micro-nidi": numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
- per le case famiglia: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia vengono fatturati nella parte variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la parte variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali. Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa giornaliera

Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.

In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore del servizio i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

4. MODELLO 4 (HERA) EVOLUTIVO

Hera ha sviluppato un ulteriore modello tariffario, ad oggi non ancora applicato nei Comuni gestiti, che si distingue da quello presente nei Comuni di Bastiglia (MO), Bomporto (MO), Budrio (BO), Castelfranco Emilia (MO), Ferrara (FE), San Cesario sul Panaro (MO), San Giovanni in Marignano (RN), per il fatto che **la parte fissa della tariffa delle utenze domestiche è calcolata solo in base al numero di componenti del nucleo familiare**, senza utilizzare il parametro della superficie.

Questo modello è proposto ai Comuni che hanno già implementato un sistema di tariffa puntuale corrispettivo e si trovano in una fase di applicazione già consolidata, o in Comuni che hanno già raggiunto percentuali di raccolta differenziata molto elevate.

La formula della tariffa per le utenze domestiche è la seguente:

$$\text{Tariffa} = QF + Qvb + Qva - QCDR - Rid$$

dove:

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio)

Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²), corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (m²), corretta con un coefficiente di adattamento (Ka) in funzione del numero di componenti dell'utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n) = Quf \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- Quf = Quota fissa unitaria (€/utenza), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la sommatoria del numero di utenze con n componenti il nucleo familiare

- (Ka) = coefficiente di adattamento

con:

$$Quf = \frac{C_{tuf}}{\sum n N(n) \cdot Ka(n)} * Ka(n)$$

dove:

- Quf = Quota fissa unitaria
- Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- N (n)= numero di utenze con n componenti il nucleo familiare
- n = Numero di componenti del nucleo familiare
- Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una parte fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

MODELLO 5 (IREN)

ART.51 1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nel Comune di Felino in gestione Iren S.p.A.

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

1.3 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a	Litri minimi (conferimenti/ritiri) comunque inclusi nel costo del servizio	UD	UND	Note
☒	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	---

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa

UTENZE DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PV)						PARTE VARIABILE (PV)								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
n° comp. nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n° comp. del nucleo familiare	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

UTENZE NON DOMESTICHE														
PARTE FISSA (PV)						PARTE VARIABILE (PV)								
						QUOTA CALCOLATA						QUOTA MISURATA		
Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Volume contenitori RUR	Volume contenitori fraz. riciclabili	Tipologia di utenza	Superficie o classe di sup. tariffabile	Superficie o classe di sup. totale	Zona di servizio	Vol. contenitori RUR	Vol. contenitori fraz. riciclabili	n.ro vuotamenti RUR	kg/lt di RUR conferiti oltre il minimo	kg/lt conferiti altre frazioni a tariffa specifica / servizi opzionali

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le **utenze domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare. Tuttavia, l'utente può scegliere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare.

Per le **utenze non domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione, tuttavia nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili (da 40 a 23000 litri).

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- ☒ SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- ☐ SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- ☐ SI - altro (specificare)
- ☐ NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

ART.52 2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.
- $Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99.

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2 Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

2.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono riferiti alla volumetria complessiva dei contenitori a disposizione.

2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

2.5 Agevolazioni per le utenze domestiche integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

ART.53 3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1 Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2 Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo di cui all'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

3.3 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate.

3.4 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par. 1.1

3.5 Agevolazioni per le utenze NON domestiche integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia delle manifestazioni potrà essere così gestita:

Il Comune si riva dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari di tali utenze occasionali il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si riva dei costi di pulizia delle manifestazioni verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

3.6.2 Mercati

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia dei mercati potrà essere così gestita:

Il Comune si riva dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si riva dei costi di pulizia dei mercati verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/222

IN FEDE

Cristina Govoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/222

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 202 del 21/02/2022

Seduta Num. 9

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi